



Tribunale di Sorveglianza di Venezia
- S. Croce 430 - Cittadella della Giustizia - Piazzale Roma
30125 VENEZIA

Prot. n. 1187/2024/0

Venezia, il 27 settembre 2024

Ai magistrati di sorveglianza del Distretto
alle cancellerie del Tribunale di sorveglianza di Venezia
e degli Uffici di sorveglianza di Venezia, di Verona e di Padova

p.c. al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria del Triveneto
p.c. ai Direttori degli Istituti penitenziari del Veneto
p.c. al Direttore UIEPE di Venezia

p.c. al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia
p.c. al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia
p.c. al Presidente della Camera Penale di Venezia

Oggetto: direttive relative alle disposizioni in materia di liberazione anticipata di cui al Decreto legge 4 luglio 2024 n.92 (pubblicato nella G.U. del 4 luglio 2024) conv. nella Legge 8 agosto 2024 n. 112 (pubblicato nella G.U. del 9 agosto 2024)

Con la presente segnalo che la scrivente e i magistrati di sorveglianza del Distretto di Venezia hanno concordato di adottare i seguenti orientamenti in materia di applicazione dell'art. 69 bis op ai sensi dell'art. 5 commi 3 e 4 del Decreto Legge 92/24 conv. nella L. 112/24:

-le disposizioni di cui al novellato art. 69 bis op commi 1, 2 e 3 op, pur avendo natura processuale, non sono ritenute immediatamente applicabili in attesa delle modifiche al regolamento di esecuzione di cui al DPR 230/2000 così come disposto dall'art. 5 comma 4 lett.

a) e b) del DL citato secondo il quale: "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, sono apportate le modifiche necessarie a prevedere:

a) che il procedimento per il riconoscimento del beneficio di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sia adeguato alle previsioni dell'articolo 69-bis della medesima legge, come modificato dal comma 3 del presente articolo;

b) che, fino alla compiuta informatizzazione del fascicolo personale, gli elementi di valutazione necessari siano trasmessi al magistrato di sorveglianza con la cadenza prevista dall'articolo 69-bis, comma 2, della legge n. 354 del 1975, come modificato dal comma 3 del presente articolo;"

-le uniche disposizioni che si ritengono immediatamente applicabili sono quelle di cui all'art. 69 bis commi 4 e 5 op relative alla non necessità della richiesta di un parere preventivo del PM del Tribunale del Circondario e al procedimento di reclamo avverso le ordinanze in materia di liberazione anticipata (che rimane nella sostanza invariato rispetto quello applicato ad oggi);

-nei procedimenti di richiesta di espiazione della pena al domicilio non verrà più richiesto il parere preventivo del PM presso il Tribunale del Circondario stante il rinvio dell'art. 1 comma 5 della L. 199/2010 al procedimento di cui all'art. 69 bis comma op.

ciò premesso

-in attesa dell'emanazione delle modifiche al regolamento dell'ordinamento penitenziario i procedimenti di liberazione anticipata continueranno ad essere iscritti su istanza di parte;

-in attesa dell'emanazione delle modifiche al regolamento dell'ordinamento penitenziario nei procedimenti di liberazione anticipata non verrà valutata l'ammissibilità dell'istanza in relazione alla richiesta di benefici penitenziari o ad altro specifico interesse;

-in attesa dell'emanazione delle modifiche al regolamento dell'ordinamento penitenziario i procedimenti di liberazione anticipata verranno iscritti e definiti con la tempistica pregressa secondo le prassi già esistenti presso gli Uffici di sorveglianza;

-in attesa dell'emanazione delle modifiche al regolamento dell'ordinamento penitenziario nel caso di richiesta al Tribunale o ai Magistrati di sorveglianza di benefici penitenziari o di misure alternative temporalmente non ammissibili non verranno iscritti d'ufficio procedimenti di liberazione anticipata (la presidente o i magistrati valuteranno per il caso concreto se decidere nell'immediatezza il profilo di ammissibilità temporale o se fissare la trattazione del procedimento in tempi compatibili con la definizione del procedimento di liberazione anticipata);

-le cancellerie degli Uffici di sorveglianza addette ai procedimenti di liberazione anticipata e ai procedimenti di espiazione della pena al domicilio non chiederanno il parere preventivo del PM presso il Tribunale del Circondario per tutti i procedimenti pendenti anche se iscritti in data antecedenti il 5 luglio 2024.

Si chiede la collaborazione del PRAP e dei Direttori degli Istituti penitenziari al fine di dare comunicazione ai detenuti degli orientamenti che precedono.

Si chiede all'UIEPE di Venezia di diffondere la presente nota agli Uffici UEPE del Distretto al fine di proseguire l'attività di inoltro delle istanze di liberazione anticipata presentate dagli affidati in prova al servizio sociale corredate delle informazioni necessarie per la decisione come da protocollo già in atto.

Si comunica per conoscenza anche al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia con preghiera di darne comunicazione alle Procure della Repubblica presso i Tribunali del Distretto.

Si comunica per conoscenza al Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Venezia anche con richiesta di diffondere la presente nota a tutti gli Ordini degli Avvocati del Distretto.

Si comunica per conoscenza al Presidente della Camera Penale di Venezia anche con richiesta di diffondere la presente nota alle Camere Penali del Distretto.

La presidente
Linda Arata